

Legge di Stabilità: proroga al 2015 anche sul bonus mobili

Nel pacchetto edile della [nuova Legge di Stabilità](#), che ieri, in tarda serata, è arrivata al traguardo finale con il sì definitivo della Camera, è compreso anche il prolungamento a tutto il 2015 del bonus mobili applicato sull'acquisto di beni d'arredo o grandi elettrodomestici destinati ad immobili abitativi che abbiano subito interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria. Per chi ancora non lo sapesse, è bene chiarire fin da ora che l'applicazione del 50% sui lavori effettuati in casa, non dà la certezza di poter applicare sempre e comunque l'ulteriore bonus fiscale sull'acquisto dei mobili/elettrodomestici, essendo quest'ultimo, appunto, uno sconto particolare vincolato necessariamente a determinate tipologie di intervento. A spiegarlo, circa un anno fa, è stata l'Agenzia delle Entrate nel corso dell'evento Telefisco organizzato dal "Sole 24 Ore". Se in effetti andiamo a rileggere la famosa [Circolare 29/E del 18 settembre 2013](#), cioè la prima - e finora l'unica - ad aver fornito indicazioni sugli interventi agevolabili che costituiscono o meno il presupposto per l'applicazione del bonus, l'esclusione di alcuni lavori dal raggio d'azione del beneficio appare evidente.

Vale quindi la pena rinfrescarsi la memoria, soprattutto in funzione di quei contribuenti "neofiti" che, approfittando della proroga sullo sconto applicato alle ristrutturazioni, si affacceranno solo quest'anno al bonus mobili. Occorre anzitutto partire dalla norma: articolo 16 del DL 63/2013, poi convertito nella Legge 90 del 3 agosto 2013. Tale articolo ha introdotto appunto la "detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili (ed elettrodomestici, ndr) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".

Ora, nell'individuare quegli interventi di ristrutturazione che danno il "nulla osta" ai fini del bonus, l'articolo 16 fa un generico richiamo agli "interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir", articolato a sua volta in dieci voci (dal punto "A" al punto "L") che comprendono nell'ordine:

gli interventi di manutenzione ordinaria (solo a livello condominiale) e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia;

- la ricostruzione o il ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- la bonifica dall'amianto e l'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- le misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti;
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza antisismica.

Date queste premesse, parrebbe quindi che tutti gli interventi elencati all'articolo 16 del Tuir (gli stessi, per altro, citati nella [guida fiscale al bonus ristrutturazioni](#)) costituiscano un'anticamera sicura per l'ulteriore sconto sui mobili/elettrodomestici. Ma è proprio qui che torna in gioco la Circolare 29/E del 18 settembre 2013, che al paragrafo 3.2 indica esplicitamente quali sono gli "interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione". Ebbene, le tipologie di lavori prescelte sono soltanto alcune di quelle indicate nel Tuir, e cioè:

- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria,
- il restauro e il risanamento conservativo,
- la ristrutturazione edilizia

- la ricostruzione o il ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi.

Morale: qualunque intervento che non rientri in questa ristretta classificazione, pur avendo diritto di per sé alla detrazione del 50% sulle spese di realizzazione, non dà comunque diritto allo sconto sull'arredo.

A trarre questa conclusione era già stata, prima ancora dell'amministrazione centrale, l'Agenzia delle Entrate del Veneto, dando parere negativo alla richiesta se fosse possibile o meno applicare il bonus mobili in presenza dell'installazione degli impianti d'allarme, intervento, infatti, che non rientra in nessuna delle categorie nominate nella Circolare 29/E. Col parere però dato dall'amministrazione, e quindi con la conferma dell'interpretazione restrittiva già fornita della sede veneta, tutto ha acquisito un'altra prospettiva. In buona sostanza l'equivoco nasceva dal fatto di attribuire erroneamente un valore non esaustivo alla circolare, mentre questa è da intendersi appunto esaustiva.